N. R.G. 20371/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Fabio Doro giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 20371/2025 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

Parte_1 **(codice fiscale:** *P.IVA_1* **),**

con l'avv. Massimo Fantin del Foro di Pordenone

Attrice

contro

Controparte_1 **, C.F.** *P.IVA_2*

con gli avv. Antonella Lillo e Pietro Calzavara del foro di Treviso

Fallimenti e Società.it

Convenuta

Causa rimessa al Collegio con ordinanza ex art. 189 u.c. c.p.c. ex art. 127ter c.p.c. del 8/10/2026 comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:

NEL MERITO: Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del dinego al recesso attoreo espresso dal C.d.A. di *CP_1* in data 04.08.2025 e comunicato all'attrice in data 06.08.2025 con nota a firma del suo presidente (DOC. 6) e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e fondatezza ex art. 2437, comma I, lettera g) codice civile del recesso esercitato da *CP_2* in data 15.07.2025 (DOC. 1 e DOC. 5).

IN OGNI CASO: Spese, competenze, contributo forfetario al 15%, oltre accessori integralmente rifusi

Conclusioni per parte convenuta:

NEL MERITO

respingere le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi di lite.

MOTIVI

Contendono le parti riguardo alla sussistenza dei presupposti del recesso di parte attrice da socia della convenuta, esercitato dopo che l'assemblea straordinaria della Cooperativa, nella seduta del 26/6/2025, aveva approvato, con il voto contrario dell'attrice, la modifica dello Statuto, nell'art. 43 del quale era così inserita la lett. j) per cui: "*Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione di deliberare in ordine alla fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis Codice civile*".

L'attrice ricorda di essere divenuta socia cooperatrice di *CP_1* operante nel settore della grande distribuzione organizzata, fin dal 1997, e di essere titolare di 1478 azioni.

Rappresenta che la deliberazione era iscritta al Registro delle Imprese il 30/6/2025, e che essa attrice aveva esercitato il recesso in data 15/7/2025, mediante raccomandata a/r anticipata via PEC; ma che il

Fallimenti e Società.it

Presidente del CdA, con missiva del 6/8/2025 che richiamava delibera dell'organo in data 4/8/2026 , aveva negato il recesso.

La società convenuta è assoggettata alla disciplina delle società per azioni (art. 53.2 statuto).

Parte attrice ritiene che il suo diritto di socia sia stato compresso dalla decisione, con effetti rilevanti ai sensi dell'art. 2437 lett. g) c.c.; essa sottolinea infatti che a seguito della introduzione della delega a favore del CdA, essa ha perso il diritto di essere chiamata a votare le operazioni in questione, rimanendole solo, ai sensi dell'art. 2505 comma 3 c.c. (applicabile direttamente, senza riserva di compatibilità, alle cooperative, per effetto della previsione dell'art. 2545novies c.c., comma 2), la facoltà di richiedere, insieme a tanti soci che rappresentano il cinque per cento del capitale sociale, ed entro otto giorni, che la decisione sia portata all'assemblea. Essa segnala come la degradazione del suo diritto di essere chiamata direttamente a decidere sulle fusioni "semplificate" (chiamato diritto di *voice*) a mera eventualità, sia particolarmente sensibile trattandosi di partecipazione in società cooperativa. Qui, dove vige la regola del voto capitario e l'azionariato è fluttuante, il socio il quale intenda richiedere il voto assembleare, dovendo individuare e raccogliere una quantità di soci che insieme formino il cinque per cento del capitale, incontra rilevanti difficoltà.

La convenuta resiste.

La domanda va respinta, non sussistendo i presupposti per il recesso.

E' puramente formalistica, *in primis*, l'obiezione formulata da parte convenuta e che era già stata opposta dalla società alla recedente, secondo la quale, continuando a esistere nello statuto, accanto al nuovo art. 43 lett. j), anche l'art. 29 comma 5 (*"29.5) L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere sugli argomenti di cui all'art. 2365, II° comma Cod. Civ, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia"*) permarrebbe la competenza "principale" dell'assemblea e pertanto nulla muterebbe riguardo al diritto della attrice di concorrere alla decisione in assemblea. E' infatti evidente che, nella coesistenza delle due norme statutarie, rimane pur sempre affidata alla decisione dell'organo gestorio, per le operazioni di incorporazione di cui si tratta, la scelta se decidere direttamente la fusione o portarla all'assemblea, sì che su questa materia il socio non è più certo di essere comunque chiamato a decidere.
Si tratta di una regola di coesistenza fra le due vie, dove la scelta spetta sempre all'organo gestorio.

Piuttosto, rileva – sia pure a completamento delle considerazioni che si faranno più oltre - il fatto che già lo Statuto si preoccupi di dettare questa regola per tutti i casi di delega ex art. 2365 comma 2 c.c., stabilendo così un principio che pare proiettarsi verso il futuro e al caso, cui si lascia apertura, di conferimento di ulteriori possibili deleghe fra quelle previste dall'art. 2365 comma 2 c.c., oltre a quelle già conferite in statuto all'organo gestorio (art. 43 lett. f)- l'istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie; lett. g) - l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; cfr. 2365 comma 2, seconda e quinta ipotesi).

Si tratta ora di verificare la rilevanza della modifica statutaria oggetto di causa rispetto al disposto dell'art. 2437 lett. g) c.c..

Il tema è scarsamente frequentato in giurisprudenza, e il solo precedente di legittimità che abbia prospettato una scelta interpretativa sistematica è Cass. 13875/2017.

La Corte, nel 2017, ha innanzitutto operato una scelta interpretativa in senso restrittivo del concetto di "diritti partecipativi": ha infatti osservato che interpretare l'espressione nel senso di "diritti di partecipazione alla amministrazione della società" finirebbe con il privare di senso la menzione nella lett. g) anche del "diritto di voto", essendo quest'ultimo indubbiamente il principale diritto fra quelli di partecipare all'amministrazione della società. La Corte conclude così – implicitamente intendendo che i diritti dei soci siano da un lato quelli amministrativi e dall'altro quelli economici, i.e. di partecipazione all'utile – che la scelta normativa della lett. g) si riferisca solo al diritto di voto e al diritto agli utili, escludendo così che decisioni di modifica dello statuto relative ad altri diritti amministrativi possano rilevare a legittimare il recesso.

Questa interpretazione restrittiva dei diritti alla partecipazione agli effetti della lett. g) è prevalente nella scarsa giurisprudenza di merito occupatasi della materia, rinvenendosi in contrario un solo e non recente precedente (Trib. Milano pubbl. 31/7/2015).

L'unico altro precedente di legittimità, Cass. 13845/2019, segue il precedente solco, dal momento che rinuncia a proporre una sistematizzazione diversa, in ragione della fattispecie concreta ivi esaminata, che riguardava la modifica della regola statutaria sulla distribuzione degli utili, e quindi rientrava nella ricostruzione in senso riduttivo del concetto di "diritti partecipativi" fatta propria dal precedente.

Non si ritiene vi siano argomenti tali da giungere ad una conclusione diversa riguardo alla espressione "diritti di partecipazione" e conseguentemente la modifica di cui alla delibera in esame, che non riguarda la partecipazione agli utili, non ricade in tale ambito.

Fallimenti e Società.it

Riguardo alle modificazioni statutarie del diritto di voto, Cass. 2017 ha poi fatto una decisa scelta nel senso di intendere il riferimento codicistico come riferito a quelle sole ipotesi contemplate da norme che permettono la introduzione negli statuti societari di regole speciali riguardanti, in particolare, il *quantum* di valore del voto di certe azioni, o i casi in cui certe particolari azioni danno diritto di voto, o in cui lo permettono a certe condizioni. Qui l'individuazione delle ipotesi mediante aggancio ad altre norme è consentito proprio dal tenore dell'art. 2437 lett. g), che considera rilevanti *"le modificazioni dello statuto concernenti..."* in tal modo rimandando a quelle norme di legge che permettono di introdurre *nello statuto* regole particolari sul voto di talune azioni. La Corte richiama infatti espressamente le ipotesi degli artt. 2351, 2346 comma 6, 2349 comma 2 c.c. *("Sul piano letterale, l'espressione «diritti di voto» [...] rinvia cioè essenzialmente al precetto di cui all'articolo 2351 c.c., secondo cui: «Ogni azione attribuisce il diritto di voto», con le eventuali limitazioni ivi previste (azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; limitazione del diritto di voto in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto; creazione di azioni con diritto di voto plurimo; attribuzione del diritto di voto, entro certi limiti, agli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, c.c.*") e conclude che *"«Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto», sul piano letterale, sono dunque anzitutto quelle che intervengono su dette limitazioni"* sottolineando peraltro come, stante la possibilità data per la prima volta alle società, dalla riforma del 2003, di introdurre casi di recesso ulteriori *"non ha senso patrocinare una lettura eccessivamente elastica della lettera g della disposizione"*.

In questa ottica, la Corte ha ritenuto non configurare l'ipotesi di recesso la modificazione di *quorum* deliberativi (che nel caso allora in esame la modifica statutaria aveva ricondotto a quelli di legge, da maggiori che erano) non venendo in questione, in tali casi, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2351 c.c. e incidendo quindi la modificazione dei *quorum* non sull'assetto statutario del voto, ma sull'effetto concreto del voto del socio nelle votazioni, a seconda dei casi.

Il Collegio ritiene che il precedente qui richiamato detti il principio di diritto con estrema chiarezza argomentativa, onde non ritiene di discostarsene; pertanto, e venendo al caso qui in esame, fra le modificazioni statutarie rilevanti ex art. 2437 lett. g) non rientrano, concettualmente, quelle che riguardano la individuazione delle materie sulle quali l'assemblea è chiamata a deliberare, ma solo quelle che attengono all'assetto statutario del diritto di voto attribuito alle azioni.

La deliberazione secondo cui una certa materia è stata, con modifica statutaria peraltro rispondente ad una espressa facoltà di legge (2365 comma 2 c.c.) attribuita alla competenza dell'organo gestorio non

Fallimenti e Società.it

determina una alterazione del valore statutario del voto. In particolare, per venire ad un argomento della attrice, una tale delibera non introduce una "condizione per l'esercizio del voto" nel senso che è inscritto nell'art. 2351 c.c., in quanto non grava alcuni soci o azioni di condizioni particolari per l'esercizio del *loro* voto; la delibera ha invece modificato l'ambito entro il quale la assemblea, come organo, è chiamata necessariamente a decidere, scegliendo uno dei casi in cui tale modifica è ammessa.

Segue dunque pronuncia, con la regolazione delle spese. In mancanza di istruzione probatoria, e considerato che le difese finali riprendono temi già sviluppati in precedenza, si modera per queste due fasi. Il valore è indeterminabile, la complessità media.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1) rigetta le domande di parte attrice;
2) pone a carico di parte attrice le spese di lite della convenuta, per euro 8.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 28/10/2026

Il presidente rel.dr. Lina Tosi

Fallimenti e Società.it